

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1.- Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Roma, la signora N.L. impugnò l'avviso di accertamento notificatole dal comune di Roma per il pagamento della somma di L. 583.000 a titolo di tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP) corrispondente ad un passo carrabile di accesso alla sua proprietà sita in via (OMISSIS), in località (OMISSIS), deducendo, per quanto ancora interessa, che il suddetto passaggio era posto a filo del manto stradale ("a raso"), come risultava da perizia giurata, fotografie e pianta dei luoghi, depositate in atti, e che perciò era escluso dalla tassa, giusta la disposizione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 44, comma 7, all'epoca vigente.

2.- La sentenza n. 284 del 2000, con cui la commissione adita aveva respinto il ricorso - avendo giudicato che non si trattava di passaggio "a raso", e che quindi non rientrava nella previsione della norma citata (peraltro abrogata dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art.

3, comma 60) -, impugnata dalla contribuente, fu riformata dalla commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata nel contraddittorio delle parti, che accolse l'appello avendo rilevato che il passaggio in questione doveva considerarsi "a raso" in base alla documentazione versata in atti; e che pertanto non era soggetto alla tassazione prevista in generale per i passi carrabili dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, comma 4, in quanto rientrante nella previsione del successivo comma 7, pienamente in vigore nel periodo (anno 1994) cui si riferiva l'avviso di accertamento, essendo stato abrogato dalla citata norma della L. n. 549 del 1995, entrata in vigore il 1.1.1996. 3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre il comune di Roma, con un solo motivo, cui resiste l'intimata contribuente mediante controricorso.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

4.- Con l'unico motivo di ricorso il comune di Roma censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 38 e 44; L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3; art. 822 c.c.; violazione dei principi sull'onere della prova; e per omessa pronuncia e contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia.

4.1.- Il comune ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38, e art. 44, comma 4, per avere la commissione regionale male interpretato il concetto normativo di passo carrabile - tipica occupazione di suolo pubblico costituente presupposto della tassa - comprendente "tanto i manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale quanto (gli) appositi intervalli nei marciapiedi o... una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata".

Concetto dal quale sarebbero esclusi, con esonero conseguente dall'imposizione, solo "gli accessi che siano a filo col manto stradale, cosiddetti a raso: figura tipica, quella dei portoni e dei cancelli che si aprono direttamente sulla via pubblica". 4.2.- Aggiunge che il giudicante a quo avrebbe del tutto trascurato di prendere in considerazione il disposto

della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 60, che, abrogando il comma 7, del predetto art. 44, avrebbe esteso la tassazione anche ai passaggi 'a raso', così inducendo a credere "che fosse intendimento del legislatore dare alla disposizione dell'art. 44, comma 4, contenente la definizione generale di passo carrabile ai fini della TOSAP: n.d.r., un significato il più ampio possibile". 4.3.- Cosicché, "contrariamente all'assunto della C.T. R., devono ravvisarsi gli estremi per la sottoposizione a tassazione dell'accesso all'immobile..., in quanto è pacifico che vi sia una interruzione di una aiuola gravata di uso pubblico con la costruzione del cancello d'ingresso al fabbricato prima di poter accedere alla via pubblica, come risulta dalle foto e dalla piantina depositata in atti". Costruzione che realizzerebbe occupazione di bene demaniale, o appartenente al patrimonio indisponibile del comune (essendo stata inserita la strada di cui trattasi fra quelle di pubblica circolazione, con delibere comunali nn. 22/1987 e 2726/1977), ai sensi dell'art. 822 c.c.; quindi soggetta a tassa, in armonia con le disposizioni del citato D.Lgs., artt. 38 e 44, ed in mancanza di prove contrarie, che la contribuente avrebbe dovuto fornire: circostanze non considerate o erroneamente valutate dalla commissione regionale.

5.- Le suesposte censure sono inammissibili e, in parte, infondate.

5.1.- E' infondato il profilo di censura riportato sopra, al par. 4.2: la commissione regionale, invero, non ha affatto tralasciato di considerare che il settimo comma del predetto art. 44, era stato poi abrogato della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 60.

5.2.- Ha giustamente annotato, anzi, che la disposizione abrogatrice ebbe efficacia in epoca posteriore al 31.12.1995 - e precisamente a decorrere dal 1.1.1996, a mente dello stesso art. 3, comma 244 -; sicché al presente avviso di accertamento, relativo alla tassa pretesa per l'anno 1994, era tuttavia applicabile il disposto dell'art. 44, comma 7, recante esenzione dalla TOSAP per i passaggi "a raso", ossia posti a filo del piano stradale e mancanti di opere visibili, tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

5.3.- E' infondata, altresì, l'accusa di cattiva inter-pretazione (par. 4.1) del concetto normativo di passo carrabile, contenuto nel D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, comma 4, dato che la commissione regionale, dopo averne riportato il contenuto fra virgolette ed avere affermato la piena vigenza, nel 1994, dell'esenzione concessa dal successivo comma settimo, si limita ad osservare, senza porre minimamente in discussione l'ipotesi legale di passo carrabile, che le caratteristiche di quello in esame non corrispondono ad essa. 5.4.- Sono poi inammissibili gli altri profili di censura (par. 4.3), formulati nei confronti di un giudizio di fatto, insindacabile in cassazione siccome rientrante nella stretta competenza del giudice di merito, che lo ha espresso in modo congruo ed esauriente, nei seguenti termini: "Dalla documentazione in atti si rileva che il presunto passo carrabile di cui si controverte manca di qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico, nè presenta interruzioni su marciapiede nè modifiche del piano stradale. Non si ravvisa quindi sulla base di detta documentazione, un'occupazione visibile del suolo pubblico che permetta al proprietario dell'accesso una posizione ed un uso diverso da quello di cui può fruire tutta la collettività".

Con l'aggiunta che, diversamente opinando, l'accesso alla proprietà privata, diritto primario esercitabile a prescindere da concessioni amministrative, risulterebbe vessato mediante assoggettamento ad un onere tributario indebito.

5.5.- L'affermazione del comune ricorrente, secondo la quale l'esistenza del passo carrabile, soggetto a tassa, sarebbe determinata e rivelata dall'interruzione di un'aiuola pubblica, contrasta sul piano fattuale con quella surriferita del giudicante a quo, circa l'inesistenza di qualunque posizione privilegiata di accesso del proprietario; ragion per cui non è valutabile in questa sede, mancando nel ricorso, al fine dell'autosufficienza di esso, la riproduzione della documentazione da cui emergerebbe la circostanza, asseritamente pacifica, "che vi sia una interruzione di una aiuola gravata di uso pubblico con la costruzione del cancello d'ingresso al fabbricato". 6.- Per le ragioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.

6.1.- Le spese di questo giudizio di cassazione debbono essere equitativamente compensate fra le parti, considerato il contrasto esistente, sul fatto costitutivo del rapporto tributario, fra le due sentenze di merito.

**P.Q.M.**

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.